



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE AI DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cagliari (AOU-CA) - d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" - con sede legale in Cagliari, Via Ospedale n. 54, C.F./P.IVA 03108560925, rappresentata legalmente dalla Dr.ssa Chiara SEAZZU in qualità di Direttore Generale;

Ē

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari - d'ora in poi denominata "Università" - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal **Prof. Luca SABA** in qualità di Presidente della Facoltà.

di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

PREMESSA

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Visto il D.lgs. 81/08, che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro integrato dal D.lgs. 106/09;
- g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. A tal fine La AOUCA e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari si accordano per gestire i Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08, dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Cagliari, attraverso la stipula della presente convezione.





TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 - Oggetto

È interesse **del Soggetto Promotore** avere all'interno della propria struttura ospedaliera Specializzandi formati in materia di sicurezza del lavoro nel rispetto della normativa vigente disciplinata dal D.lgs 81/08.

D'altro canto, è interesse **dell'Università** ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale.

I corsi di formazione oggetto della presente convenzione saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- ➤ L'Università di Cagliari provvederà ad organizzare in autonomia i Corsi, base e rischi specifici, 16 ore (Settore Sanità) erogando formazione a distanza sincrona con docente in possesso dei requisiti previsti dal DLgs 81/08. I corsi verranno organizzati:
 - a partire da maggio 2023 per le coorti di specializzandi 20-21 e 21-22.
 - Da gennaio 2024 verranno erogati i corsi per le coorti 22-23 e 23-24.
 - Dal 2025 verrà erogata la formazione per gli specializzandi della coorte 24-25 e, a seguire, ogni anno successivo per la coorte del rispettivo anno accademico.
- ➤ Per ogni Corso verranno programmati 30 discenti delle coorti sopra indicate, dedicando n. 5 posti per corso per specializzandi di coorti precedenti, che dovessero risultare ancora non in possesso dell'attesto di formazione.
- La Facoltà si farà carico di verificare i curriculum e le carriere degli specializzandi al fine di identificare il percorso formativo specifico necessario.
- > La Facoltà stipula la convenzione nell'ambito della sua attività istituzionale di terza missione.

Art. 3 - Accordi Commerciali

Il Soggetto Promotore contribuirà alla formazione con una quota pari a:

- 28.900 (Ventottomila ottocento) euro nel 2023;
- 28.900 (Ventottomila ottocento) euro nel 2024;
- ➤ 14.450 (Quattordicimila quattrocentocinquanta) euro per il 2025.

La convenzione potrà essere rimodulata sulla base degli ingressi previsti per gli anni 2025 e successivi.

La Facoltà si impegna a formare un massimo di 800 specializzandi nel 2023, n. 800 specializzandi nel 2024 e 400 nel 2025.

Art. 4 – Obblighi di Condotta

Le **Parti** si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la





riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali dei propri studenti e docenti ai fini della gestione del tirocinio e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre il soggetto ospitante viene nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti e dei docenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Art. 16 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17 - Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 18 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Cagliari, 05/ giugno/ 2023

Per il Soggetto Promotore

Il Direttore Generale **Dott.ssa Chiara** SEAZZU

Per L'Università

Il Presidente della Facoltà
Prof. Luca SABA